

Marginalità e inserimento sociale. L'intervento educativo a tutela dei soggetti vulnerabili nel percorso d'uscita dal carcere

Marginality and social inclusion. Educational intervention dedicated to vulnerable people leaving the prison

di Luca Decembrotto

Abstract

This article consists of two parts. In the first one it's proposed to take a general look at the current situation of Italian prisoners and on the educational intervention devoted to them; particularly for those who are most vulnerable. In the second part is presented an action research was conducted in the city of Bologna, concerning a help service for prisoners leaving the prison, especially those who are at risk of becoming homeless.

Keywords:

jail, education, vulnerability, homelessness, social inclusion

Il contributo si compone di due parti: nella prima viene proposto uno sguardo d'insieme sulla situazione attuale dei detenuti in uscita dalle carceri italiane e sull'intervento educativo a loro dedicato, in particolar modo quello rivolto a coloro che presentano maggiori vulnerabilità; nella seconda parte viene invece presentato sinteticamente una ricerca-azione svolta nella città di Bologna, riguardante un servizio rivolto ai detenuti dimittenti dal carcere più vulnerabili, specialmente coloro che risultano essere a rischio di diventare persone senza dimora.

Parole chiave:

carcere, educazione, vulnerabilità, persone senza dimora, inclusione sociale

Marginalità e inserimento sociale. L'intervento educativo a tutela dei soggetti vulnerabili nel percorso d'uscita dal carcere

1. Gli Stati Generali sull'esecuzione penale

66

Nel maggio 2015 il Ministero della Giustizia ha avviato un percorso di riflessione sulle carceri italiane per adulti e minori dal titolo "Stati Generali sull'esecuzione penale", evento costituito da incontri tematici aperti ad esperti di diverse discipline e a rappresentanti di vari settori (operatori penitenziari, magistrati, avvocati, docenti universitari, altri esperti specialisti e rappresentanti dell'associazionismo). Convocati per il quarantennale della riforma del vigente Ordinamento penitenziario, gli Stati generali sono stati voluti sia come momento di riflessione complessiva sulla salute delle carceri italiane e, più in generale, sull'esercizio delle pene in Italia, sia come segno di discontinuità con il recente passato segnato dalla sentenza Torreggiani¹ del 2013 della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, a seguito della quale l'Italia è stata condannata per la violazione dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani, per trattamenti inumani o degradanti subiti. Sette persone detenute, rivoltesi alla Corte Europea per aver vissuto diversi mesi in celle con meno di quattro metri quadrati a disposizione per persona, hanno infatti ottenuto la sentenza di condanna dello Stato italiano, innescando così un processo di cambiamento dell'esercizio della pena in Italia, che ha visto il proliferare dell'uso delle pene alternative con sospensione del processo per reati minori e l'istituzione dell'ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, oltre agli Stati Generali, voluti dal Ministero della Giustizia come spazio di riflessione e confronto della durata di sei mesi, al fine di "dare nuovo senso ed assetto all'esecuzione della pena" (Stati Generali sull'esecuzione penale, 2016, p. 7). Sono stati convocati in tutto diciotto tavoli tematici e la documentazione da essi prodotta è stata resa pubblica attraverso il sito web del Ministero della Giustizia. Tale produzione è successivamente confluita all'interno di un documento finale degli Stati Generali sull'esecuzione penale (2016), manifesto di un nuovo modello di esecuzione penale e di una diversa fisionomia del carcere.

Fra gli argomenti analizzati e discussi dai tavoli tecnici, viene qui valorizzata la riflessione riguardante la tutela dei soggetti detenuti vulnerabili e la progettazione di percorsi d'uscita dal carcere a loro dedicati.

1 Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dell'8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia, che condanna l'Italia per trattamento inumano e degradante di persone detenute. Caso chiuso l'8 marzo 2016, ritenendo l'Italia adempiente alle richieste della sentenza.

2. La tutela dei soggetti detenuti con fragilità

Il documento finale degli Stati Generali indica con l'espressione "soggetti vulnerabili" un eterogeneo insieme di detenuti, i quali subiscono una pena aggiuntiva dovuta alla loro particolare condizione, in aggiunta a quella già vissuta da tutti i detenuti a causa delle restrizioni previste dall'Ordinamento penitenziario. Costoro, oltre alla perdita della libertà personale e alla sofferenza vissuta da tutti i detenuti in termini di rabbia, disperazione, senso di impotenza, esperienze di violenza e di abuso, sperimentano un significativo peggioramento delle proprie condizioni di vita, le cui cause sono riconducibili anche al contesto relazionale, il carcere, e alla cultura detentiva² e non solo alla propria condizione precedente alla detenzione. Questo insieme eterogeneo è composto da soggetti con fragilità molto diverse fra loro: persone dipendenti da sostanze psicoattive, persone con disturbi psichiatrici, persone senza dimora, ma anche persone transessuali, *transgender* e omosessuali, madri *single*, persone affette da gravi malattie (es. aids), persone irregolarmente presenti sul territorio, solo per elencarne alcune (Stati Generali sull'esecuzione penale, 2016). Dall'esperienza detentiva di costoro emerge con forza come il sistema penitenziario, nella sua attuazione, sia rimasto ancorato a vecchi schemi afflittivi, basati principalmente sulla sorveglianza e il controllo, che hanno messo in secondo piano la finalità costituzionale della rieducazione declinata nei termini di reinserimento sociale, esaltando al contrario un approccio finalizzato al "sorvegliare e punire, ovvero sia rendere innocui i delinquenti pericolosi e invisibili i problemi sociali dei soggetti più vulnerabili" (Stati Generali sull'esecuzione penale, 2016, p. 32), in palese contraddizione con quanto indicato dal legislatore nella riforma del 1975 (Legge 354/1975). Così, tranne per qualche eccezione, come nel caso delle detenute madri, a cui sono riconosciute specifiche attenzioni per la tutela del minore, i soggetti vulnerabili, sia durante la detenzione, sia nel momento immediatamente successivo, portano istanze il più delle volte inascoltate. E proprio la fase dell'uscita dal carcere, la costruzione del progetto di reinserimento sociale e delle azioni inclusive, la preparazione precedente della persona con fragilità, con i necessari sostegni per affrontare gli aspetti che hanno caratterizzato le singole vulnerabilità, necessitano particolare cura nell'intervento educativo:

è decisivo, infine, analizzare l'importanza della "preparazione" della persona fragile al suo rientro nella vita libera e il "sostegno" nel periodo immediatamente precedente e successivo alla sua scarcerazione – percorsi, come si è già detto, fino a oggi quasi mai garantiti nonostante la previsione dell'art. 46 o.p. Per mezzo della predisposizione di

- 2 Ciò che viene descritto come "il potere dell'Istituzione e il potere degli uomini sugli uomini (degli operatori rispetto ai detenuti e degli operatori tra di loro)" (Pirè, 2014, p. 88), una subcultura ben descritta da Clemmer (2004), focalizzato sul processo di prigionizzazione, espressione italianizzata dall'inglese *prisonization*, e da Goffman (2001) rispetto ai percorsi di istituzionalizzazione.

norme ordinamentali e regolamentari va prevista la strutturazione di specifiche procedure atte a preparare la persona al rientro, che si attueranno attraverso l'introduzione di reparti destinati ad accogliere condannati ed internati in via di dimissione, chiamati a stilare un programma di trattamento specifico, ad attivare percorsi interni ed esterni che consentano di sperimentare gradualmente il ritorno nella società. La predisposizione di un protocollo di dimissione che sia in grado di raccogliere dati utili per tracciare i punti di forza e quelli di debolezza delle biografie di ognuno dei detenuti in dimissione e la sua applicazione sistematica nel periodo precedente alla scarcerazione consentirà di programmare le misure utili per attenuare l'impatto dell'uscita (Stati Generali sull'esecuzione penale, 2016, p. 39).

L'uscita dal carcere risulta essere il barometro dell'interno percorso detentivo, il termine di una lunga sofferenza per alcuni, l'inizio di una nuova condotta criminale per altri. Se si considera il paradigma positivistico a cui il carcere dovrebbe ispirarsi, l'indice della qualità del servizio offerto da questo alla comunità potrebbe essere misurato al termine del percorso detentivo attraverso una verifica degli obiettivi raggiunti e dei risultati ottenuti (*outcome*) a riguardo il reinserimento sociale di ogni singolo detenuto. Ad esempio, l'indice di recidiva, la ripetuta carcerazione a seguito della reiterazione di un reato, fornirebbe un indizio importante rispetto alla funzione del carcere rispetto la questione della diffusione della criminalità, dando informazioni su quali siano i percorsi d'uscita più efficaci. Eppure, ad oggi, l'aggiornamento di tale dato è fornito in maniera discontinua: i numeri più recenti forniti dal Ministero della Giustizia risalgono al 2007, periodo in cui la recidiva di coloro che ebbero accesso a misure alternative fu tre volte inferiore a quella di chi non ebbe tale occasione (19% contro il 68,5%). Ugualmente, l'indice di occupazione all'entrata e in uscita dal carcere o il livello di istruzione conseguita in carcere potrebbero essere elementi utili per un processo di cambiamento inclusivo o escludente. L'attività educativa, ancor di più quando rivolta a soggetti con fragilità, può incidere sul contesto di vita rispetto all'esercizio di una funzione autoritaria e repressiva, che incrementerà l'esclusione e la marginalità, o all'esercizio di una funzione di liberazione e di emancipazione (Frabboni, Pinto Minerva, 2003; Cerrocchi, Cavedoni, 2016).

3. L'attività educativa e il reinserimento sociale del detenuto

Il reinserimento sociale del detenuto, pur rimanendo l'obiettivo formale dell'istituzione detentiva dettato dal paradigma positivistico (Vianello, 2014), nel tempo ha perso forza rispetto ad altre istanze preminenti all'interno del dibattito pubblico, come le richieste di natura securitaria e la necessità di un carcere strumento di mero contenimento affittivo dei condannati. In questa situazione culturale, non immediatamente sovrapponibile le istanze retributive della scuola classica (Vianello, 2014), la presenza in carcere di professionisti con specifiche competenze educative si profila come uno degli elementi indispensabili per la realizzazione delle finalità stabilite in diversi articoli

dell'Ordinamento penitenziario³ e, al contempo, per far emergere quegli elementi critici che potrebbero restituire fiducia, all'interno del dibattito pubblico, in un modello inclusivo di esecuzione delle pene. L'educatore penitenziario, figura introdotta con l'Ordinamento penitenziario del 1975 e oggi trasformato nel funzionario della professionalità giuridico pedagogica (Lentini, 2012; Benelli, Mancaniello, 2014), è chiamato ad attuare tale mandato, costruendo percorsi a partire dai reali bisogni dei detenuti, bisogni che necessariamente includono le loro fragilità, anche gravi, attraverso gli strumenti previsti dalla legge e attraverso lo strumento principe di ogni azione educativa: la relazione. La *conditio sine qua non* affinché gli interventi educativi penitenziari possano risultare efficaci è la conoscenza del detenuto non limitata al solo profilo giuridico, ma interessata agli altri aspetti che lo caratterizzano, nella misura in cui questi sia disponibile a parlare di sé e a farsi conoscere, facendo emergere bisogni, desideri, aspirazioni, attese, assieme a mancanze, paure e fragilità. Esclusivamente una figura professionale esperta delle relazioni interpersonali, con solidi strumenti relazionali come quelli praticati all'interno della relazione d'aiuto (Decembrotto 2015) o della mediazione dei conflitti, con un'ottima capacità di lettura del contesto, può incidere positivamente sulla vita del recluso e sul suo percorso detentivo.

Le difficoltà connesse all'esercizio di tale mandato sono in parte conosciute. Se ne elencano alcune. Il contesto, che spinge le persone a instaurare relazioni insincere (spesso finalizzate a scopi non esplicitati o palesemente differenti da quelli proclamati) o relazioni basate sulla forza (relazioni di potere repressivo, di vigilanza o di controllo), dalla cui influenza gli educatori non possono sentirsi esenti (Goffman, 2001; Clemmer, 2004), né facilmente sottrarsi. Il numero esiguo di educatori impiegati all'interno degli istituti rappresenta una criticità importante se si considerano i dati forniti ad aprile 2017 dallo stesso Ministero della Giustizia: 762 educatori impiegati, rispetto ad una necessità dichiarata di 1103 educatori, tenendo presente una popolazione detenuta pari a 56.436 nello stesso mese, di cui 36.585 con una pena definitiva ai quali gli educatori dovrebbero rivolgersi in maniera esclusiva; un rapporto già in partenza sproporzionato, di circa un educatore ogni trentacinque detenuti con pena definitiva, ulteriormente aggravato dalla mancanza di personale (circa un educatore ogni cinquanta detenuti con pena definitiva, uno ogni settantacinque, se si considera la loro totalità). L'esercizio di una funzione educativa sempre più burocratizzata, distante dalle dinamiche e istanze relazionali, talvolta distaccata rispetto ai bisogni del detenuto, e per necessità più attenta agli interventi di natura emergenziale (es. prevenzione di fenomeni suicidari, contenimento dell'autolesionismo). Lo svolgimento di attività di osservazione e trattamento, il più delle volte ridotte ad un atto

3 Art. 1 sul trattamento e la rieducazione, art. 17 sulla partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa, art. 20 sul lavoro, art. 27 sulle attività culturali, ricreative e sportive, art. 45 sull'assistenza alle famiglie, art. 46 sull'assistenza post-penitenziaria, per citarne alcuni, e senza prendere in considerazione gli articoli dedicati alle misure alternative.

giuridico, in prevalenza riguardante l'acquisizione documentale di dati, con rari colloqui durante i quali è necessario concentrarsi sulla capacità del detenuto di adeguarsi alla subcultura detentiva, valutando l'adattamento agli schemi comportamentali richiesti dal carcere, anziché gli elementi di criticità o di rischio presenti nella vita del detenuto, in vista della sua futura uscita. Questi e altri fattori, come ad esempio una mancata supervisione metodologica degli interventi ed esperienziale dei vissuti, minano lo svolgimento dell'attività educativa, confinando la possibilità di successo del reinserimento sociale alle prerogative personali del singolo e del contesto che lo accoglierà all'uscita dal carcere.

Gli Stati Generali sottolineano come la situazione soggettiva del detenuto, qualsiasi essa sia, "può costituire di per sé esclusione dalle opportunità di recupero sociale" (Stati Generali sull'esecuzione penale, 2016, p. 11) e, per tale ragione, il percorso penitenziario deve "rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto" (art. 13 O.P.). Nonostante ciò, l'individualizzazione della progettualità individualizzata rimane uno degli obiettivi più tortuosi da realizzare, soprattutto in presenza di situazioni soggettive complesse (tossicodipendenza, immigrazione, *homelessness*, maternità...), talvolta di difficile emersione per limiti burocratici (es. la mancata dichiarazione al momento dell'ingresso in carcere di una dipendenza), che limitano l'accesso alle misure di esecuzione penale esterna (EPE)⁴, a cui si aggiunge anche la difficoltà degli educatori di conoscere approfonditamente coloro che sono affidati alla loro attività educativa e di aiuto. Così spesso il percorso penitenziario si riduce a essere un'attesa del termine della pena o un insieme frammentato di azioni assistenziali (Concato, 2002), piuttosto che integrate in una progettualità.

L'attività e la responsabilità educativa possono, tuttavia, essere intese come prerogative non esclusive dell'istituzione penitenziaria. Sebbene la figura del funzionario della professionalità giuridico pedagogica abbia un ruolo centrale nella vita detenuto e nella costruzione del percorso penitenziario, la logica che vede concentrata nell'educatore penitenziario tutta l'attività e la responsabilità educativa potrebbe essere sostituita con un modello d'intervento diffuso, il quale preveda la distribuzione di alcune funzioni su diversi attori. L'Ordinamento penitenziario, ad esempio, prevede la partecipazione di singoli volontari e di altri enti pubblici o privati all'azione rieducativa, con l'area educativa a capo del coordinamento di tutta la comunità esterna⁵ (art. 17 O.P.), prevedendo la collaborazione con enti pubblici e privati rispetto all'assistenza sociale (art. 45 O.P.), così come la possibilità di fornire "un particolare aiuto" al detenuto nel periodo immediatamente precedente alla dimissione dal carcere e "per un congruo periodo a questa successivo" (art. 46 O.P.), garantito in collaborazione alla comunità esterna (enti pubblici e

4 È l'art. 72 dell'Ordinamento penitenziario ad occuparsi dei compiti attribuiti all'EPE, esercitati all'interno degli Uffici (distrettuali o interdistrettuali) di esecuzione penale esterna (UEPE) dai servizi sociali.

5 Vedi circolare 3554/6004 del 28/05/2001 e circolare 3593/6043 del 09/10/2003.

privati). Del resto per il legislatore, secondo l'art. 5 dell'Ordinamento del corpo di polizia penitenziaria (legge 395/90), lo stesso corpo di polizia è chiamato ad essere partecipe delle attività di osservazione e trattamento rieducativo dei detenuti. Tali soggetti possono fornire un reale supporto all'attività inclusiva richiesta al carcere, sebbene manchino delle linee di indirizzo nazionali sulla costituzione di collaborazioni virtuose, soprattutto in ambito educativo, lasciate per lo più all'azione volontaria locale.

4. Il caso di Bologna: il “Progetto dimittendi”

A seguito dell'approvazione della legge regionale 3/2008, “Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli Istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna”, e di due protocolli firmati con il Ministero della Giustizia⁶, la Regione Emilia-Romagna si è impegnata a finanziare diverse attività a favore della popolazione detenuta sul proprio territorio, al fine di garantire il rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti e di favorire il loro reinserimento sociale. Questo insieme di interventi costituisce il “Programma carcere”. All'interno del “Programma carcere” rivolto agli adulti, in accordo a quanto pianificato nel Piano di zona⁷, il Comune di Bologna finanzia sul suo territorio uno sportello di intermediazione linguistico-culturale e un progetto dedicato ai detenuti in uscita dal carcere, in presenza di particolari necessità, il più delle volte legate alla grave esclusione sociale. Quest'ultimo, il “Progetto dimittendi”, nasce in forma sperimentale nel novembre 2014, al fine di interessare relazioni tra l'interno e l'esterno della Casa circondariale “Rocco D'Amato” di Bologna, sostenendo la costruzione dei progetti d'uscita dal carcere e fornendo supporto specialistico a tutti i servizi sociali esterni al carcere. Si differenzia dagli Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) in quanto, mentre questi si occupano prevalentemente di interventi relativi all'esecuzione di sanzioni sostitutive della detenzione (es. messa alla prova e lavori di pubblica utilità) o di misure alternative alla detenzione (affidamento in prova ai servizi sociali, sostegno alla detenzione domiciliare, semilibertà), oltre al mantenimento di interventi di prossimità e di presenza nel territorio, il “Progetto dimittendi” si occupa di tutti coloro che sono detenuti, in un grave stato di marginalità e povertà, anche se non necessariamente senza dimora, in via di scarcerazione e privi di accesso alle diverse misure alternative, in quanto mancanti dei requisiti minimi (es. un alloggio). Il Progetto, partito con un solo assistente sociale, nel 2016 è stato oggetto di una ricerca-

6 Il Protocollo d'intesa tra Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna per il coordinamento degli interventi rivolti ai minori imputati di reato e agli adulti sottoposti a misure penali restrittive della libertà del 14/12/1998 e il Protocollo operativo integrativo del protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione Emilia-Romagna per l'attuazione di misure volte all'umanizzazione della pena e al reinserimento sociale delle persone detenute del 22/01/2014.

7 Strumento di pianificazione sociale integrata previsto dalla legge 328/2000.

azione dell'Università di Bologna, condotta da chi scrive, con la supervisione scientifica di Roberta Caldin del Dipartimento di Scienze dell'Educazione dello stesso ateneo. In un anno di affiancamento e ricerca sono stati studiati 39 casi di detenuti con pene definitive, per lo più segnalati dagli educatori penitenziari. È stata presa in considerazione la loro storia, sistematizzando le informazioni raccolte e la progettualità futura secondo quattro aree simboliche (casa, lavoro, salute e socialità), elaborando un'analisi in grado di strutturare un percorso di miglioramento del progetto stesso di pari passo alla raccolta dei dati. I risultati di questa ricerca-azione sono ancora inediti, ma fra gli aspetti presi in considerazione vi è stato quello del coinvolgimento di una figura educativa dedicata a diversi aspetti del progetto: la conoscenza delle persone con reati definitivi, con una dimissione prevista entro i dodici mesi successivi; il reperimento di alcune delle informazioni sociali, giuridiche e sanitarie aggiornate su ogni persona in dimissione, molto spesso non conosciuta sotto alcuni di questi profili dal personale istituzionale; supportare un maggior coinvolgimento dell'educatore penitenziario di riferimento nella conoscenza del detenuto e nella costruzione del progetto di uscita; la co-costruzione con l'assistente sociale di un progetto di uscita, condiviso con la persona detenuta; eventuali azioni di accompagnamento. Con l'arrivo di tale figura professionale, il progetto è passato a una nuova fase contraddistinta da una maggiore collaborazione fra i diversi soggetti istituzionali coinvolti nella vita del detenuto, andando a risolvere alcune delle vecchie criticità e facendone emergere di nuove, come quelle riguardanti le necessità sanitarie dei detenuti, soprattutto nei casi in cui queste siano garantite in carcere, ma non fuori da esso o la necessità di raggiungere tutte le persone reclusi, anche in custodia cautelare o in presenza di pena non definitiva, e non solo quelle con una pena definitiva. Esercitando una funzione di liberazione e di emancipazione, in raccordo all'area educativa, si sta tentando di accrescere l'*empowerment* di ogni detenuto in uscita, attraverso la pianificazione di specifiche formazioni di gruppo, al fine di potenziare la consapevolezza di sé e della propria condizione futura, e, una volta terminata l'esperienza detentiva, aumentare le possibilità di poter accedere ai servizi pubblici e privati messi a servizio della collettività, spesso non conosciuti dai soggetti più emarginati, restituendo al singolo e al gruppo la possibilità di scegliere autonomamente.

La strada segnata dal progetto è quella di contribuire a trasformare la detenzione in un momento di carattere sociale, includente, attento ai bisogni e ai diritti di ognuno, in ottemperanza al "particolare aiuto" richiesto dall'art. 46 dell'Ordinamento penitenziario. Il "Progetto dimittendi" prende in considerazione una fase propedeutica alla liberazione per realizzare i primi interventi di assistenza post-penitenziaria (Coppetta, 2011), fissando in termini temporali un accompagnamento esteso nei dodici mesi precedenti la scarcerazione e nei sei mesi successivi ad essa; tuttavia, cosa debba accadere in quei mesi non è normato, se non nei termini di "definitivo reinserimento nella vita libera" (art. 46 O.P.) del detenuto. Si può intuire che questo aiuto possa prevedere interventi di ordine materiale, psicologico e sanitario, ma ancor prima si ritiene che debbano essere affrontati quelli relazionali. Il "Progetto dimittendi", nella sua anima sociale ed educativa, rappresenta un'esperienza concreta verso tale direzione.

Riferimenti bibliografici

- Benelli C., Mancaniello M. R. (2014). *Professionista dell'educazione penitenziaria Vs Funzionario giuridico pedagogico: alcune proposte per superare le criticità e sviluppare i potenziali della professionalità educativa in carcere* (pp. 1-14). In <http://rivista.edaforum.it/numero23/monografico_Benelli_Mancaniello.html> (ultima consultazione: 08/06/2017).
- Cerrocchi L., Cavedoni F. (2016). Verso un'istituzione-istituente: la cura educativa per il reinserimento sociale di soggetti in Esecuzione Penale Esterna. In L. Cerrocchi., F. Cavedoni (a cura di), *La cura educativa per il reinserimento sociale di detenuti in Esecuzione Penale Esterna. Tra analisi e messa a punta del setting pedagogico*. Milano: FrancoAngeli.
- Clemmer D. (2004). La comunità carceraria. In E. Santoro (a cura di), *Carcere e società liberale*, (pp. 210-225). Torino: Giappichelli.
- Concato G. (a cura di) (2002). *Educatori in carcere. Ruolo, percezione di sé e supervisione degli educatori penitenziari*. Milano: Unicopli.
- Coppetta M. G. (2011). Art. 46. Assistenza post-penitenziaria. In V. Grevi, G. Giostra, F. Della Casa (a cura di), *Ordinamento penitenziario commentato* (pp. 510-511). Padova: Cedam.
- Decembrotto L. (2015). La relazione d'aiuto come possibile strumento d'ascolto e di sostegno al cambiamento in carcere. *Studium Educationis*, 3, pp. 119-129.
- Frabboni F., Pinto Minerva F. (2003). *Introduzione alla pedagogia generale*. Roma: Laterza.
- Goffman E. (2001). *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*. Torino: Einaudi.
- Lentini S. (2012). *L'educazione in carcere. Profili storico-pedagogici della pena*. Palermo: Edizioni della Fondazione Vito Fazio-Allmayer.
- Pirè V. (2014). *Carcere e potere. Interrogativi pedagogici*. Roma: Aracne.
- Stati Generali sull'Esecuzione Penale (2016). *Documento finale*. In <https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/documento_finale_SGEP.pdf> (ultima consultazione: 21/04/2016).
- Vianello F. (2014). *Il carcere. Sociologia del penitenziario*. Roma: Carocci.

SE